

**Sentenza 30 marzo 2022, n. 76**

76 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 30 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Tarantelli, P.M. Lupi; S.G. c. A.E. e altri

**Processo contabile - giudizio ad istanza di parte - esattoriale in senso lato - declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei conti - richiamo alla procura conferita nel giudizio dinanzi al giudice civile - fattispecie - irritualità - nuova procura - necessità  
ordinanza di concessione del termine per il rilascio di una rituale procura - deposito di procura di data anteriore al ricorso in riassunzione e all'ordinanza collegiale - separata dal ricorso - non indicata nel ricorso quale fonte del potere di rappresentanza - inidoneità ad ottemperare l'ordine collegiale - inammissibilità del ricorso.**

Art. 182, comma 2, c.p.c.

Nella ipotesi di riassunzione dinanzi alla Corte dei conti di un giudizio esattoriale, in senso lato, introdotto dinanzi al giudice ordinario che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, deve ritenersi non sussistere un rituale mandato qualora il ricorso in riassunzione indichi come fonte dello *ius postulandi* del difensore la procura conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio civile, la quale non prevedeva la riassunzione dinanzi ad altro giudice tra le facoltà del giudice, non potendosi comunque tale facoltà ritenersi implicita in tale fattispecie.

A fronte dell'ordine del Collegio ex art. 182, comma 2, c.p.c. che concede termine per il rilascio di una rituale procura sul ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei conti, il deposito, in luogo di una nuova procura, di una procura rilasciata in data anteriore al ricorso in riassunzione e all'ordinanza collegiale ex art. 182, comma 2, c.p.c., contenuta in un foglio separato da ogni atto difensivo, non allegata al ricorso medesimo né ivi indicata quale fonte del potere di rappresentanza, è inidoneo, da un lato, a giustificare l'applicazione del comma 1 dell'art. 182 c.p.c. (regolarizzazione) anziché del comma 2 (nuovo rilascio di procura), e, dall'altro, a dare adempimento nel termine perentorio prefissato all'ordinanza collegiale (che richiedeva il rilascio di mandato *ex novo*), con conseguente inammissibilità del ricorso in riassunzione.